



Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F. A. Bonelli" - ONLUS

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE

Via S. Francesco di Sales, 188, 10022 Carmagnola (TO)

c.f. 94037970012

e-mail: gpsso.posta@gmail.com - <http://www.gpsso.it/>

Regolamento Soci del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F.A. Bonelli" ONLUS (di seguito GPSO)

Art. 1 – Approvazione del Regolamento Interno

Il presente Regolamento Interno è stato redatto a norma dell'articolo 9 dello statuto dell'associazione GPSO, dal Consiglio Direttivo in data 8 Febbraio 2014 ed approvato dall'Assemblea dei Soci nella riunione tenuta in data 15 marzo 2014.

Art. 2 - I Soci

2.1. L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci.

2.2. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche aventi la maggiore età, persone giuridiche o enti collettivi, italiani o stranieri residenti in Italia, che avendo sentimenti e comportamenti democratici, condividano le finalità dell'Associazione.

Possono essere inoltre soci le Associazioni aventi scopi ed attività non in contrasto con quelli di GPSO.

2.3. Chi intendesse diventare socio del GPSO dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. All'atto dell'accettazione il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio. Nel caso in cui il richiedente, congiuntamente alla richiesta di associazione, versi la quota sociale, tale versamento viene accettato per motivi di praticità, ma sarà contabilizzato all'atto dell'accettazione del nuovo socio.

Il requisito di base per essere ammessi all'associazione è fondato sul comprovato interesse nel campo della ricerca ornitologica .

Art. 3 - Categorie di soci

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

1. soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale *ordinaria* stabilita dal Consiglio Direttivo;
2. soci sostenitori: persone o enti che si impegnano a contribuire al sostenimento delle attività associative, impegnandosi a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale sostenitori consistente in una quota pari o superiore a cinque volte la quota *ordinaria*;
3. soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. I Soci onorari vengono proposti dal Presidente e approvati dal Consiglio Direttivo. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

La qualifica di socio individuale dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali e ad usufruire dei servizi messi a disposizione dal Gruppo; la partecipazione a specifici programmi di ricerca si intende comunque disciplinata dalle norme e dai metodi che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, tutti i soci maggiorenni hanno diritto:

- ✓ a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione ed alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- ✓ a partecipare alla nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione saltuaria alla vita associativa.

La qualifica di socio non dà diritto all'uso del logo, della carta intestata dell'associazione, ecc., senza specifica delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale, se appartenenti alle categorie soci ordinari o sostenitori.

Le persone che svolgono degli incarichi ufficiali all'interno e/o per conto del GPSO devono essere in regola con le quote sociali.

Art. 5 - Recesso ed esclusione dei soci

A maggiore specifica degli articoli 8 e 9 dello statuto si specifica quanto segue:

5.1. Il desiderio di recesso (dimissioni) dallo stato di socio deve essere comunicato al Consiglio Direttivo per iscritto;

5.2. Un socio viene escluso, previa delibera del Consiglio Direttivo, per il mancato pagamento della quota sociale entro dodici mesi dalla scadenza del precedente esercizio sociale, ovvero entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'ultima quota versata. La decadenza per morosità viene deliberata dal Consiglio Direttivo allo scadere dei 12 mesi e comunicata al Socio mediante lettera con ricevuta di consegna (anche via email) dando 60 giorni per sanare la propria posizione, superati i quali si verrà considerati decaduti dalla qualifica di socio.

5.3. Un socio viene altresì escluso, previa delibera del Consiglio Direttivo, in seguito a: accertati motivi di incompatibilità con la natura e le finalità dell'Associazione; per denigrazione dell'Associazione, degli organi sociali o dei soci; per l'avvenuta inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle delibere degli organi sociali; per avere attentato in qualche modo al funzionamento dell'Associazione ostacolandone lo sviluppo; per avere commesso e/o provocato disordini durante le attività sociali; per appropriazione indebita dei fondi sociali, di atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;

ART. 6 – Deliberazioni di recesso

Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione, queste ultime prese dal Consiglio Direttivo, debbono essere comunicate ai soci destinatari a mezzo posta, compresa quella elettronica, indirizzata ai recapiti forniti al momento dell'iscrizione a socio o successivamente comunicati per iscritto al Consiglio Direttivo.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione ed esclusivamente per cause differenti dalla morosità, il socio ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, e per fare ricorso all'Assemblea dei Soci. In caso non venga presentato ricorso entro i 30 giorni stabiliti, i soci possono essere considerati espulsi a tutti gli effetti e stralciati dal Libro Soci. Nel caso in cui venga proposto il ricorso alla Assemblea dei Soci, questa va riunita e verbalizza la decisione. Se la decisione non è difforme da quella del consiglio, si può considerare il socio in esame espulso a tutti gli effetti e stralciarlo dal Libro Soci.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro dei soci.

A tale proposito, il Consiglio Direttivo procederà entro i primi tre mesi di ogni anno sociale alla revisione del libro dei soci.